

PIANO DI PROTEZIONE CONTRO LA COVID-19 PER CORSI INTERAZIENDALI E CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE DELL'AUTOMOBILE

Versione V11 del 20 dicembre, valida dal 20 dicembre 2021

Introduzione

Nella sua seduta del 17 dicembre 2021, il Consiglio federale ha reso noto le modifiche concernenti le misure a livello nazionale contro la rapida diffusione del coronavirus. A causa di queste modifiche è stato necessario adattare il piano di protezione esistente.

Le persone devono continuare a rispettare le regole igieniche e di distanziamento. Tutti i luoghi accessibili al pubblico devono disporre di un piano di protezione.

Il seguente piano di protezione descrive in che modo i centri di formazione che operano nel settore dell'automobile possono soddisfare le prescrizioni di un piano di protezione obbligatorie per gli spazi accessibili al pubblico ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare e dell'Ordinanza 3 COVID-19.

Questo piano di massima sostituisce il piano precedente che l'UPSA aveva pubblicato per contrastare la pandemia di COVID-19. Il piano serve a stabilire misure di protezione interne all'azienda da attuare con la collaborazione dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve prendere ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (Sostituzione, misure Tecniche, misure Organizzative, misure di Protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno o sui veicoli.

Il **principio STOP** comprende i seguenti punti:

Sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni.

Misure tecniche e organizzative: Grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono adottati provvedimenti di protezione speciali (disinfettanti, ecc.).

Dispositivi di protezione individuali: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

LUOGO DI LAVORO INTERESSATO

Cognome	Indirizzo

1. IGIENE

Tutte le persone nell'azienda si lavano regolarmente le mani.

	Disposizioni	Standard di attuazione
1.1	I lavoratori si lavano con acqua e sapone o si disinfettano le mani all'arrivo sul posto di lavoro, tra l'assistenza di un partecipante e l'altro così come prima e dopo le pause.	È possibile lavarsi le mani con acqua, sapone e asciugamani monouso oppure è disponibile disinfettante per le mani. I lavoratori sono istruiti.
1.2	Prima di accedere all'edificio, i partecipanti devono lavarsi le mani con acqua e sapone o disinfettarle con un disinfettante per le mani.	È possibile lavarsi le mani con acqua, sapone e asciugamani monouso oppure è disponibile disinfettante per le mani. I partecipanti sono informati.
Evitare ogni contatto fisico non necessario (ad es. strette di mano).		
1.3	Evitare di toccare superfici e oggetti.	Prima e dopo l'uso di oggetti e apparecchi accessibili al pubblico e utilizzati da più persone, come ad es. stampanti, computer, distributori automatici di bevande, strumenti dei corsi, ecc., è necessario disinfettarsi le mani.

2A. TENERSI A DISTANZA, LOCALI, ACCESSO

Le persone si tengono a 1.5m di distanza reciproca.

	Disposizioni	Standard di attuazione
Stabilire zone di transito e di soggiorno		
2.1	Le zone sono contrassegnate chiaramente.	Le zone di transito, di lavoro e di attesa sono separate tra loro. La distanza è garantita da segni di riferimento sul pavimento o nastro segnaletico. Se necessario, contrassegnare chiaramente i percorsi e le distanze sul pavimento con nastro adesivo colorato. Eventualmente introdurre corsie a senso unico in prossimità degli ingressi e delle uscite.
		Contrassegnare le aree destinate esclusivamente ai lavoratori e proteggerle dall'accesso non autorizzato.
		Dove necessario, montare lastre o pellicole divisorie che fungono da «paraspruzzi».
Garantire una distanza di 1.5m nelle toilette.		
2.2	Garantire una distanza di 1.5m tra le persone.	Applicare dei contrassegni.
Suddivisione degli spazi		
2.3	Nei posti di lavoro situati in locali non accessibili al pubblico	sono garantiti 1.5 m tra i posti di lavoro oppure gli spazi sono suddivisi con paraventi o lastre divisorie, per proteggere tutte le persone presenti in azienda. Eventualmente lasciare libero un posto di lavoro su due.

2.4	Lezioni in presenza	<p>Le lezioni in presenza sono consentite.</p> <p>Dal 6 dicembre 2021, per tutti gli eventi svolti all'interno di luoghi pubblicamente accessibili vale un obbligo generale di certificato e di mascherina.</p> <p>A partire dal 20 dicembre 2021, l'accesso ai corsi di formazione continua che si svolgono in locali interni è consentito solo più alle persone vaccinate e guarite (regola delle 2G). Inoltre occorre indossare una mascherina.</p> <p>Osservare assolutamente i provvedimenti cantonali in merito!</p>
2.5	Telelavoro / Svolgimento online	<p>In generale vale l'obbligo del telelavoro. Se questo non è possibile, vale l'obbligo generale di indossare una mascherina (vedere 2B).</p> <p>Occorre verificare se un evento – ove opportuno – può essere svolto anche online.</p>
2.6	Le persone mantengono la distanza minima durante le pause, negli spogliatoi e nei locali di soggiorno.	In questi locali, la distanza minima viene garantita per mezzo di misure costruttive o di un sistema di gestione degli appuntamenti.
Limitazioni d'accesso secondo le regole delle 3G e delle 2G		
2.7	In presenza di corsi di formazione svolti in locali interni, l'accesso per le persone di età superiore ai 16 anni deve essere limitato a quelle in possesso di un certificato.	<p>L'organizzatore deve informare precedentemente i partecipanti in merito a questa limitazione.</p> <p>L'organizzatore verifica il possesso di un certificato valido e del relativo documento d'identità con fotografia (ad es. ID, licenza di condurre, passaporto) durante l'accesso prima dell'inizio dell'evento.</p>
2.8	L'organizzatore deve limitare l'accesso ai corsi di formazione continua alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione o di guarigione che non soddisfano le deroghe di cui all'art. 19	<p>L'organizzatore deve informare precedentemente i partecipanti in merito a questa procedura.</p> <p>L'organizzatore verifica il possesso di un certificato valido e del relativo documento d'identità con fotografia (ad es. ID, licenza di condurre, passaporto) durante l'accesso prima dell'inizio dell'evento.</p> <p>Deroghe che possono continuare a essere applicate con la regola delle 3G:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività di insegnamento e di ricerca del livello di studi Bachelor e Master così come del dottorato come pure esami presso istituzioni della scuola superiore • Attività di insegnamento dei cicli di formazione riconosciuti a livello federale e studi post diploma delle scuole specializzate superiori così come esami presso le scuole specializzate superiori • Esami professionali federali ed esami professionali federali superiori • Esami nel quadro di proposte di formazione continua giusta l'art. 3 lett. a della legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo) • Formazioni continue disposte dalle autorità

		<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di preparazione agli esami federali • Proposte nel quadro dell'acquisizione delle competenze di base giusta l'art. 13 LFCo • Proposte per l'adempimento dei criteri d'integrazione
2.9	Scuola obbligatoria così come livello secondario II	<p>Il settore della scuola obbligatoria e del livello secondario II non viene più regolato dall'Ordinanza situazione particolare. Eventuali misure come ad es. l'obbligo di indossare una mascherina o la creazione di un piano di protezione rientrano unicamente nella competenza dei Cantoni.</p> <p>Osservare assolutamente i provvedimenti cantonali in merito!</p>

2B. MASCHERINE FACCIALI

	Disposizioni	Standard di attuazione
2.11	Nei locali interni – inclusi i veicoli – nei quali si trovano più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale	<p>L'azienda garantisce che all'interno dei suoi locali tutte le persone conoscano e rispettino questa disposizione. Vale anche se l'accesso è limitato dalle regole delle 3G o delle 2G.</p> <p>ATTENZIONE a eventuali disposizioni contrarie cantonali.</p>
2.12	Deroghe consentite nelle aziende sulla scorta dell'art. 6 cpv.2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare	<ul style="list-style-type: none"> - Persone ad es. in grado di dimostrare che per motivi speciali, soprattutto medici, non possono indossare una mascherina facciale. - Durante le attività per le quali, per motivi di sicurezza o per la tipologia della mansione, non è possibile indossare una mascherina. - «Persone che si esibiscono, segnatamente le oratrici e gli oratori che intervengono alle assemblee comunali o ai convegni.» (spiegazioni art. 6, cpv. 2e)

3. PULIZIA

Pulizia regolare secondo necessità di superfici e oggetti dopo l'uso, in particolare se vengono toccati da più persone.

	Disposizioni	Standard di attuazione
Superfici e oggetti		
3.1	Pulire regolarmente superfici e oggetti.	Pulire quotidianamente con un comune detergente superfici e oggetti, per esempio superfici di lavoro, tastiere, telefoni e utensili da lavoro condivisi da lavoratori e clientela.
3.2	Pulire regolarmente gli oggetti che vengono toccati da più persone.	Pulire quotidianamente con un comune detergente porte, sedie, strumenti del corso riutilizzabili (ad es. pennarelli per lavagne a fogli mobili), maniglie di porte, pulsanti di ascensori, corrimano, attrezzi, macchine del caffè e altri oggetti.

		I punti di contatto all'interno e all'esterno di veicoli e modelli vengono puliti con panni monouso prima di ogni uso (cambio postazione). Ove possibile, utilizzare protezioni monouso. Ad es. per sedili, volante, leva del cambio, leva del freno a mano, ecc.
Impianti sanitari		
3.3	Pulizia regolare dei WC	Almeno una pulizia quotidiana dei WC. In caso di utilizzo intensivo, pulire più volte al giorno.
3.4	Asciugare le mani.	Garantire la possibilità di asciugarsi le mani in modo igienico (ad es. fazzoletti di carta).
Rifiuti		
3.5	Evitare il contatto con rifiuti potenzialmente infettivi.	Evitare di toccare i rifiuti. Utilizzare sempre degli attrezzi (guanti, scopa, paletta, ecc.).
	Secchi per rifiuti	Occorre mettere a disposizione un sufficiente numero di secchi per i rifiuti chiudibili, soprattutto per lo smaltimento dei fazzoletti e delle mascherine facciali.
		Se possibile, utilizzare secchi per rifiuti con coperchio azionato a pedale.
Ventilazione		
3.6	Provvedere a un ricambio d'aria regolare e sufficiente nei locali.	Ad es. arieggiare più volte al giorno per circa 10 minuti.

4. PERSONE MALATE DI COVID-19-SULPOSTO DI LAVORO

Mandare a casa le persone malate e invitarle a seguire le istruzioni dell'UFSP sull'auto-isolamento.

	Disposizioni	Standard di attuazione
4.1	Protezione dall'infezione.	Non consentire alle persone malate di lavorare e mandarle immediatamente a casa.
		Isolare dalle altre persone i partecipanti o i relatori che presentano sintomi e mandarli a casa il più presto possibile.

5. SITUAZIONI DI LAVORO PARTICOLARI

Tenere conto di aspetti specifici del lavoro e delle situazioni di lavoro per garantire la protezione.

	Disposizioni	Standard di attuazione
5.1	IGIENE DELLE MANI	Coprire le ferite sulle dita o indossare guanti protettivi.
		Ove possibile, lavorare sempre con attrezzi manuali personali.
		Evitare il passaggio del materiale didattico da una persona all'altra (ad es. durante la lezione di teoria).
5.2	Organizzazione delle lezioni / Lavori su veicoli e modelli.	L'organizzazione delle lezioni (in particolare la scelta del metodo) va adeguata in modo tale da poter rispettare le regole di distanziamento. Evitare le istruzioni nelle dirette vicinanze del modello, quando non è possibile mantenere la distanza minima. Usare idonee alternative, come ad es. video.
5.3	Lavori di gruppo o istruzioni	Formare gruppi più piccoli possibile. Mantenere la stessa costellazione di gruppi durante l'intera durata (nessuna commistione).

5.4	Uso corretto del materiale di protezione individuale.	Formazione per l'uso del materiale di protezione individuale.
		Indossare, utilizzare e smaltire correttamente il materiale monouso (mascherine, guanti, ecc.).
5.5	Svolgimenti esterni	I fornitori garantiscono che le misure per il mantenimento della distanza e le regole igieniche verranno rispettate anche se l'evento in presenza non si svolge nei propri locali (ad es. albergo per seminari, azienda, ecc.). Le misure vengono messe in pratica insieme ai committenti e ai locatori.

6. PERSONE PARTICOLARMENTE A RISCHIO

Le persone particolarmente a rischio continuano ad attenersi alle misure di protezione dell'UFSP e restano per quanto possibile a casa. La protezione delle persone particolarmente a rischio è disciplinata dettagliatamente nell'ordinanza 3 COVID-19.

	Disposizioni	Standard di attuazione
6.1	Proteggere le persone particolarmente a rischio.	<p>Le persone particolarmente a rischio hanno diritto a lavorare da casa o a una protezione equivalente, ovvero a un congedo con continuazione del pagamento del salario intero.</p> <p>Sono considerate particolarmente a rischio:</p> <p><i>le donne incinte;</i></p> <p><i>le persone affette dalle patologie o anomalie di cui all'allegato 7 che per motivi medici non possono farsi vaccinare.</i></p> <p>Non sono considerate particolarmente a rischio:</p> <p><i>le donne incinte vaccinate contro il COVID-19, durante dodici mesi a partire dalla vaccinazione completa;</i></p> <p><i>le persone di cui al capoverso 10 che sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite, durante 6 mesi a partire dall'11° giorno dopo la conferma del contagio.</i></p> <p>Questi obblighi del datore di lavoro devono essere rispettati anche se il lavoratore desidera rinunciarvi volontariamente.</p>

7. INFORMAZIONE

Informare i lavoratori e le altre persone interessate sulle disposizioni e sulle misure.

	Disposizioni	Standard di attuazione
		Informazioni ai partecipanti.
7.1	Informazioni ai partecipanti.	<p>Appendere le misure di protezione raccomandate dall'UFSP a ogni ingresso. Download del materiale della campagna all'indirizzo: https://ufsp-coronavirus.ch/download/</p>
		All'inizio del corso, i partecipanti vengono informati sulle regole di distanza e d'igiene così come sugli adeguamenti relativi alla scelta del metodo.
		Se possibile, prima della visita informare i partecipanti sulla situazione in azienda e sulle disposizioni della Confederazione. Ad es. tramite una mail informativa o video.

		Occorre inoltre tenere presente che i test antigenici rapidi sono validi solo più 24 ore invece di 48. I test PCR continuano a rimanere validi 72 ore.
		Avvisare i partecipanti che le persone che presentano singoli sintomi da COVID-19 o che sono state in contatto con persone infette saranno escluse dagli eventi in presenza.
		I partecipanti che erano risultati positivi al coronavirus, possono partecipare a un corso di formazione continua solo due settimane dopo la guarigione.
		Le persone che soffrono di una malattia rilevante ai sensi dell'ordinanza COVID, sono invitate a rinunciare – fino a comunicazione contraria – a partecipare agli eventi in presenza.
	Informazioni ai lavoratori.	
7.2	Informazioni ai lavoratori.	Informare tutti i lavoratori sui loro diritti e sulle misure di protezione adottate in azienda (vedere anche sito web UPSA).

8. GESTIONE

Istruire i lavoratori sull'uso del materiale di protezione e sulle regole, garantire le scorte di materiale, isolare i malati.

	Disposizioni	Standard di attuazione
8.1	Direttive cantonali.	Le direttive cantonali vengono rispettate.
8.2	Istruzione dei lavoratori.	Istruire regolarmente i lavoratori sulle misure di protezione e igiene, sull'uso del materiale di protezione e sull'interazione sicura con i partecipanti.
8.3	Organizzazione dei lavoratori.	Organizzare il lavoro in squadre fisse per evitare commistioni.
8.4	Garantire le scorte.	Rifornire regolarmente i distributori di sapone, gli asciugamani monouso, i prodotti disinfettanti e detergenti e tenere scorte sufficienti.
		Controllare regolarmente e ordinare le scorte di materiale di protezione individuale.
8.5	Lavoratori malati	Evitare di far lavorare i lavoratori malati e mandarli immediatamente a casa.
8.6	Piano di pulizia.	Creare i piani di pulizia e accertarsi che vengano rispettati.
8.7	Attuazione del piano di protezione	Il management garantisce che l'attuazione delle misure stabilite nel piano di protezione venga regolarmente controllata.

Nel proprio piano di protezione questa istituzione non considera il possesso di un certificato COVID e non mette a disposizione dei suoi collaboratori test rapidi che esentano le persone dalla quarantena dei contatti durante lo svolgimento di un'attività professionale e il tragitto per recarsi al lavoro, giusta l'art. 7 cpv. 4-5 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
Le persone non guarite e non vaccinate che hanno avuto un contatto con persone risultate positive al COVID-19 devono continuare a rispettare la quarantena in base alle istruzioni fornite dalle autorità cantonali.

Nel proprio piano di protezione questa istituzione considera il possesso di un certificato COVID e non mette a disposizione dei suoi collaboratori test rapidi che esentano le persone dalla quarantena dei contatti durante lo svolgimento di un'attività professionale e il tragitto per recarsi al lavoro, giusta l'art. 7 cpv. 4-5 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

	Disposizioni	Standard di attuazione
8.8	Il datore di lavoro può verificare se i suoi collaboratori sono in possesso di un certificato, se ciò serve a stabilire misure di protezione adeguate da adottare secondo il principio STOP o a mettere in pratica il sistema di test.	<p>Se il datore di lavoro fa dipendere un alleggerimento delle misure dal possesso di un certificato (ad es. partecipazione alle riunioni), ma la fornitura della prestazione lavorativa con adeguate misure di protezione è possibile anche ai lavoratori che non sono in possesso di un certificato, non sussiste nessun obbligo di mettere a disposizione i test né di assumersi i costi da parte del datore di lavoro.</p> <p>Il risultato del controllo del certificato non può essere usato dal datore di lavoro per altri fini.</p> <p>Inoltre non devono verificarsi discriminazioni tra collaboratori vaccinati, guariti e testati così come non vaccinati: non è consentito differenziare le misure se non per motivi oggettivi.</p> <p>Nel capitolo «Ulteriori misure» il datore di lavoro è tenuto a documentare per iscritto se, sulla base del possesso di un certificato COVID, intende adottare delle misure di protezione o delle misure per la messa in pratica di un sistema di test. A tal fine occorre consultare anticipatamente i lavoratori.</p>

Nel proprio piano di protezione questa azienda pretende il possesso di un certificato COVID e mette a disposizione dei suoi collaboratori test rapidi ripetuti che esentano le persone dalla quarantena dei contatti durante lo svolgimento di un'attività professionale e il tragitto per recarsi al lavoro, giusta l'art. 7 cpv. 4-5 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

	Disposizioni	Standard di attuazione
8.9	Il datore di lavoro può verificare se i suoi collaboratori sono in possesso di un certificato, se ciò serve a stabilire misure di protezione adeguate da adottare secondo il principio STOP o a mettere in pratica il sistema di test.	<p>Quando per la fornitura della prestazione lavorativa il datore di lavoro pretende per motivi oggettivi che i lavoratori siano in possesso di un certificato, egli è tenuto a mettere a disposizione un sistema di test per quei lavoratori che non sono ancora immuni (cioè né vaccinati, né guariti).</p> <p>Il risultato del controllo del certificato non può essere usato dal datore di lavoro per altri fini.</p> <p>Inoltre non devono verificarsi discriminazioni tra collaboratori vaccinati, guariti e testati così come non vaccinati: non è consentito differenziare le misure se non per motivi oggettivi.</p> <p>Nel capitolo «Ulteriori misure» il datore di lavoro è tenuto a documentare per iscritto se, sulla base del possesso di un certificato COVID, intende adottare delle misure di protezione o delle misure per la messa in pratica di un sistema di test. A tal fine occorre consultare anticipatamente i lavoratori.</p>
8.10	Direttive cantonali.	Le direttive cantonali vengono rispettate
8.11	Test utilizzati	Produttore:

8.12	Persone addestrate che svolgono e sorvegliano i test (possibili persone interne o esterne)	L'uso secondo le informazioni fornite dal produttore viene garantito dalla o dalle seguenti persone responsabili:
8.13	Tutti i luoghi accessibili in azienda in cui vengono svolti i test	Locale separato in cui sono garantite tutte le misure igieniche previste prima, durante e dopo il test. Luogo:
8.14	I test devono essere facilmente accessibili a tutte le persone almeno una volta alla settimana Trattamento dei risultati dei test	Le date dei test, i risultati e i dati personali vengono trattati rispettando le direttive sulla protezione dei dati. Dalla o dalle seguenti persone responsabili:
8.15	Quarantena dei contatti al di fuori dell'orario di lavoro	Al di fuori dell'attività professionale e del tragitto per recarsi al lavoro, le persone interessate rispettano la quarantena dei contatti, se hanno avuto un contatto con persone risultate positive al COVID-19.
8.16	Costi:	In base all'attuale regolamento sui costi, i costi per lo svolgimento di test ripetuti vengono indennizzati dalla Confederazione, mentre i costi per i test singoli sono a carico del datore di lavoro.

CONCLUSIONE

Il presente documento è stato creato sulla base di una soluzione settoriale:

Il presente documento è stato consegnato e spiegato a tutto il personale.

SINTESI

Nell'azienda vengono adottate tutte le misure standard

Nell'azienda vengono adottate tutte le misure standard, tranne le seguenti:

DIVERGENZA DALLE MISURE STANDARD

Divergenza	Spiegazione
Ad es. direttive cantonali	

ULTERIORI MISURE

Ulteriori misure	Spiegazione
L'accesso con certificato viene garantito nel seguente modo:	

ALLEGATI

Appendice	Scopo

Persona responsabile: Nome, cognome, posizione

Firma e data: _____